

LEGGE REGIONALE 31/12/1999, N. 030

Gestione ed esercizio dell'attivit  venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.

da Art. 1 ad Art. 44

*** * ***

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

da Art. 1 ad Art. 5

**CAPO II
ENTI E ORGANISMI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA**

**Sezione I
Individuazione delle funzioni**

Art. 6

**Sezione II
Riserve di caccia di diritto**

da Art. 7 ad Art. 9

**Sezione III
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie**

da Art. 10 ad Art. 12

**Sezione III bis
Zone cinofile**

da Art. 12 bis ad Art. 12 ter

**Sezione IV
Distretti venatori**

da Art. 13 ad Art. 16

**Sezione V
Funzioni della Regione**

da Art. 17 ad Art. 20

**Sezione VI
Istituto faunistico regionale e organi consultivi della Regione**

da Art. 21 ad Art. 23

**Sezione VII
Funzioni delle Province**

Art. 24

**Sezione VIII
Procedimenti disciplinari**

Art. 25

**CAPO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA**

**Sezione I
Fruizione venatoria**

da Art. 26 ad Art. 34

**CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA**

da Art. 35 ad Art. 37

**CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Sezione I
Sanzioni**

da Art. 38 ad Art. 39

**Sezione II
Norme transitorie e finanziarie**

da Art. 40 ad Art. 44

Note:

1. Articolo 12 bis aggiunto da art. 11, comma 3, L.R. 13/2000
2. Articolo 12 ter aggiunto da art. 11, comma 3, L.R. 13/2000
3. Nuova partizione contenente articoli da 12 bis a 12 ter, aggiunta da art. 11, comma 3, L.R. 13/2000
4. Allegato B aggiunto da art. 11, comma 6, L.R. 13/2000
5. Allegato C aggiunto da art. 11, comma 6, L.R. 13/2000
6. Allegato B sostituito da art. 2, comma 9, L.R. 20/2001
7. Allegato C sostituito da art. 2, comma 9, L.R. 20/2001

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalita' prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria.

2. Con successiva legge la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' all'individuazione delle forme di tutela, valorizzazione ed incremento della biodiversita' della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalita', criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonche' le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione.

Art. 2

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e' sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, nella quale la gestione programmata della caccia si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III e IV.

Art. 3

(Territorio a protezione e gestione della fauna)

1. La Regione destina una quota del territorio agro- silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attivita' venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

1 ter. Fermo restando l'assoluto divieto di esercitare la caccia da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/92, nella regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della particolare forma di caccia agli anatidi che si pratica nella laguna e a mare e' consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati posti all'interno degli appositi appostamenti fissi a mare detti "collegia" cosi' da considerarsi galleggianti e non piu' natanti. E' altresì consentito l'uso del natante per il recupero della selvaggina abbattuta e/o ferita senza l'uso del fucile, che in queste circostanze deve essere scarico e riposto in custodia.

2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri- turistico-venatorie e zone cinofile.

3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 e' destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli- Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

Note:

1. Aggiunto il comma 1 bis da art. 14, comma 1, L.R. 10/2003
2. Aggiunto il comma 1 ter da art. 20, comma 31, L.R. 12/2003

Art. 4

(Pari dignita' di ogni forma di caccia)

1. Ogni forma di caccia ha pari dignita' e pari diritti.

2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'attivita' venatoria nel rispetto delle culture, consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l'esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo.

Art. 5

(Autogestione dell'attivita' venatoria)

1. La gestione dell'attivita' venatoria e' demandata ai cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla presente legge.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia determina i criteri di gestione dell'attivita' venatoria nel rispetto del generale principio dell'autogestione.

CAPO II
ENTI E ORGANISMI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Sezione I
Individuazione delle funzioni

Art. 6

(Enti e organismi)

1. Le competenze in materia faunistica e venatoria sono esercitate da:
- a) Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie;
 - b) Distretti venatori;
 - c) Regione;
 - d) Province.

Sezione II

Riserve di caccia di diritto

Art. 7

(Definizione e funzioni)

1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica e' suddiviso nelle unita' territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.

2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.

3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2:

- a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- b) a predisporre i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;

c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

d) a svolgere attivita' di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo-culturali.

4. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l'esecutivita' dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo, ai sensi dell'articolo 16.

5 bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l'Assemblea dei soci.

6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

6 bis. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all'articolo 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 18, limitatamente alle specie e con le modalita' tradizionali esercitate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 3 da art. 2, comma 2, L.R. 20/2001

2. Sostituite parole al comma 5 da art. 2, comma 3, L.R. 20/2001

3. Aggiunte parole al comma 3 da art. 14, comma 2, L.R. 10/2003

4. Sostituito il comma 5 da art. 14, comma 2, L.R. 10/2003

5. Aggiunto il comma 5 bis da art. 14, comma 2, L.R. 10/2003

6. Aggiunto il comma 6 bis da art. 14, comma 2, L.R. 10/2003

7. Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 12 ottobre 2005, n. 392, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole <<quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2>> in quanto in contrasto con l'art. 19, comma 2, L. 157/1992.

Art. 8

(Statuto)

1. Lo statuto della Riserva di caccia e' adottato dai cacciatori ad essa assegnati, avuto riguardo allo statuto- tipo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore competente, e successivamente approvato con provvedimento dell'Amministrazione regionale che determina anche il territorio di competenza delle Riserve di caccia.

2. Lo statuto disciplina in particolare l'organizzazione e il funzionamento della Riserva di caccia, le competenze del Direttore e del Consiglio direttivo, nonche' le attivita' culturali, di gestione e miglioramento ambientale.

Art. 9

(Direttore)

1. La Riserva di caccia e' gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.

2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato "Elenco", istituito presso l'Amministrazione regionale.

3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. La partecipazione al corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.

4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

Note:

1. Sostituite parole al comma 3 da art. 14, comma 3, L.R. 10/2003
2. Interpretato il comma 4 da art. 27, comma 1, L.R. 18/2004

Sezione III Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Art. 10

(Aziende faunistico-venatorie)

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o piu' proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:

a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

c) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall'adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo ai sensi dell'articolo 16.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 2, comma 4, L.R. 20/2001

2. Sostituito il comma 5 da art. 14, comma 4, L.R. 10/2003

Art. 11

(Aziende agri-turistico-venatorie)

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 2, comma 7, L.R. 20/2001

Art. 12

(Norme comuni)

1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri- turistico-venatorie devono:

- a) interessare non piu' del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna Riserva di caccia;
- b) conformarsi alla pianificazione faunistico- venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
- c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti;
- d) essere costituite su terreni posti in continuita' e contiguita' fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro.

2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivamente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri-turistico- venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.

3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico- venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.

4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonche' le modalita' di programmazione delle aziende faunistico- venatorie e agri-turistico-venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 72, L.R. 4/2001

Art. 12 bis

(Zone cinofile regionali)

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, sono costituite le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago.

2. L'affidamento delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, non soggette al pagamento della tassa regionale prevista dal comma 2 dell'articolo 27, deve essere effettuato da parte dell'Amministrazione regionale secondo la perimetrazione provvisoria, di cui agli allegati B e C.

3. La gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio.

4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, al divieto di abbattimento di fauna, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati.

5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 3, comma 2.

5 bis. La Giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la Riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 11, comma 3, L.R. 13/2000
2. Sostituito il comma 2 da art. 2, comma 8, L.R. 20/2001
3. Sostituite parole al comma 3 da art. 2, comma 10, L.R. 20/2001
4. Aggiunto il comma 5 bis da art. 2, comma 11, L.R. 20/2001

Art. 12 ter

(Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli)

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie o cinofile e degli imprenditori agricoli singoli od associati può autorizzare, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da caccia, se non interessano più del 2 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia e se sono costituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro.

1 bis. Le riserve di caccia, le associazioni venatorie o cinofile nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all'Amministrazione regionale di limitare l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, ad un

periodo di tempo inferiore all'annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.

2. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata senza scopo di lucro dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse se risulta acquisito il consenso scritto dei proprietari dei terreni.

3. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate, in particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime, nonche' l'alternativita' tra zone cinofile e zone addestramento cani, previste dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.

4 bis. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo e' ammesso l'abbattimento per tutto il periodo dell'anno esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 11, comma 3, L.R. 13/2000
2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 14, comma 5, L.R. 10/2003
3. Aggiunto il comma 4 bis da art. 14, comma 5, L.R. 10/2003

Sezione IV Distretti venatori

Art. 13

(Definizione)

1. I Distretti venatori sono unita' territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e della razionalizzazione dell'attivita' di gestione delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile.

2. I Distretti venatori sono individuati dall'allegato A. Eventuali modifiche all'allegato A sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori ovvero su proposta dei Direttori di Riserva o del Direttore di Riserva che richiedano la modifica della individuazione del distretto di appartenenza.

Art. 14

(Funzioni)

1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:

a) ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;

b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;

c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;

e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie e zone cinofile;

f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta;

g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all'interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 14, comma 6, L.R. 10/2003
2. Sostituite parole al comma 2 da art. 14, comma 6, L.R. 10/2003

Art. 15

(Organi)

1. Gli organi dei Distretti venatori sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

b bis) il Vicepresidente.

2. L'Assemblea e' composta dai Direttori delle Riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonche' dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.

3. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio ed elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.

4. Il Presidente e' il rappresentante legale del Distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonche' il commissario ad acta previsto dall'articolo 7, comma 6.

5. Nello svolgimento dei propri compiti i Distretti venatori sono coadiuvati dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'Assemblea di ciascun Distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del Presidente. Successivamente, l'Assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 14, comma 7, L.R. 10/2003
2. Sostituito il comma 2 da art. 14, comma 7, L.R. 10/2003
3. Aggiunte parole al comma 4 da art. 14, comma 7, L.R. 10/2003

Art. 16

(Controllo sugli atti)

1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento o sospensione di termini.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 2, comma 12, L.R. 20/2001

Sezione V Funzioni della Regione

Art. 17

(Funzioni di indirizzo generale)

1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la Giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale in particolare adotta direttive generali:

- a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;
- b) per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;
- c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia;
- d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;
- e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
- f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;
- g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree già precluse alla caccia.

3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale.

4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'articolo 21.

5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'articolo 23.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

(Piano regionale pluriennale di gestione faunistica)

1. La Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria.

2. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua interventi e misure volte al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso ripopolamenti e prelievi di fauna con specifiche articolazioni territoriali.

3. Ai fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della fauna, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica puo' disporre limitazioni ed esclusioni all'elenco, ai periodi ed alle forme di prelievo delle specie cacciabili su tutto o parte del territorio regionale.

4. Per uniformare la gestione della fauna stanziale nelle aree situate lungo i confini di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica puo' disporre, limitatamente ai Distretti venatori interessati, discipline particolari di prelievo venatorio anche in deroga alla vigente normativa.

5. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentiti l'organismo di cui all'articolo 21, il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'organismo di cui all'articolo 23, nonche' gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, si intendono resi favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica e' interamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica e' aggiornato almeno ogni cinque anni.

7. E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna e dell'attivita' venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

Art. 19

(Funzioni amministrative)

1. L'Amministrazione regionale provvede in particolare:

a) a determinare il numero minimo e massimo di cacciatori da assegnare ad ogni singola Riserva di caccia;

b) a modificare l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori;

c) all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;

d) all'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere dei Presidenti dei Distretti interessati;

e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio;

f) a disciplinare il prelievo venatorio nelle aree già precluse alla caccia;

g) (ABROGATA);

h) all'organizzazione diretta o tramite le Province di tutti o parte dei corsi formativi ed abilitativi dei Direttori delle Riserve di caccia, dei responsabili delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonché dei singoli cacciatori.

2. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e dall'articolo 40, commi 10, 10 bis e 11.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 7, comma 133, L.R. 4/2001

2. Abrogate parole al comma 1 da art. 5, comma 1, L.R. 1/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 35 della presente legge.

Art. 20

(Funzioni di controllo)

1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.

2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall'Amministrazione regionale qualora siano accertate a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza. I soggetti che sono stati commissariati non possono essere rieletti.

2 bis. I provvedimenti di commissariamento di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'Assessore regionale competente.

3. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

Note:

1. Sostituito il comma 2 da art. 2, comma 13, L.R. 20/2001

2. Sostituito il comma 2 da art. 14, comma 8, L.R. 10/2003

3. Aggiunto il comma 2 bis da art. 14, comma 8, L.R. 10/2003

Sezione VI
Istituto faunistico regionale e organi consultivi della
Regione

Art. 21

(Istituto faunistico regionale)

1. L'Istituto faunistico regionale (IFR) e' la struttura tecnico-scientifica per la conservazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica. La sede dell'IFR puo' essere individuata anche in localita' diversa dal capoluogo regionale.

2. L'IFR, in particolare:

a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale;

b) effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici;

c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell'ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse;

d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione;

f) verifica i censimenti effettuati da parte delle Riserve di caccia e delle aziende faunistiche e valuta la congruenza dei relativi prelievi, secondo le procedure stabilite dalla presente legge;

g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) propone misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attivita' produttive o su altre specie;

i) esprime i pareri di cui all'articolo 37;

l) fornisce il supporto conoscitivo per la definizione e revisione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, per la sospensione temporanea della caccia a determinate specie ovvero per la limitazione del prelievo venatorio nei loro confronti;

m) esprime il parere relativamente agli elenchi delle specie cacciabili, alla definizione dei calendari venatori, alla istituzione di oasi di protezione lungo le rotte migratorie ed alla individuazione dei valichi montani vietati alla attivita' venatoria;

n) organizza corsi, incontri, convegni e promuove pubblicazioni anche al fine di una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, l'IFR collabora con università, istituzioni di ricerca, enti ed associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.

4. Ai fini dell'organizzazione, l'IFR è struttura stabile equiparata a Servizio autonomo e per lo stesso può essere prevista una subarticolazione territoriale. Esso è compreso nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente.

5. All'IFR è preposto un Direttore in possesso di specifici requisiti nelle materie di competenza e di comprovata esperienza nella gestione della tutela dell'ambiente naturale. All'IFR, per assicurarne il funzionamento, è assegnato personale appartenente al ruolo unico regionale. Per lo svolgimento delle attività di direzione e tecnico-scientifica può avvalersi della collaborazione di personale esperto che abbia già svolto funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni, con priorità per i soggetti operanti presso i disciolti Osservatori faunistici.

6. Con il regolamento di attuazione sono individuate le modalità di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 18, comma 1, L.R. 13/2002

Art. 22

(Comitato faunistico-venatorio regionale)

1. È istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il Comitato faunistico-venatorio regionale.

2. Il Comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria.

3. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è composto:

a) dall'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;

b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;

d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.

4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente.

5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione.

6. I componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

7. Il Comitato faunistico-venatorio regionale e' convocato dal Presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

8. Le funzioni di segretario del Comitato faunistico-venatorio regionale sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

9. Ai componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale e' corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Art. 23

(Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori)

1. E' istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonche' designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblies dei Distretti venatori.

3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori e' composta:

a) dall'Assessore regionale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con funzioni di Presidente;

b) dai Presidenti dei Distretti venatori.

4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori e' convocata dal Presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori e' corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 3 da art. 2, comma 14, L.R. 20/2001

Sezione I Fruizione venatoria

Art. 24

(Funzioni in materia di gestione della fauna)

1. Le Province svolgono le seguenti attivita' in materia di gestione della fauna:

- a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
- b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
- d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficolt';
- e) disciplinano l'attivita' di tassidermia;
- f) verificano la conformita' alle norme dell'attivita' cinotecnica e cinofila;
- g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;
- h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;
- h bis) gestiscono le iniziative di miglioramento ambientale e per la copertura rischi di cui all'articolo 35, concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'articolo 6, comma 34, della legge regionale 2/2000, e provvedono al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
- i) svolgono attivita' di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

Note:

1. Abrogate parole al comma 1 da art. 11, comma 1, L.R. 26/2002
2. Aggiunte parole al comma 1 da art. 5, comma 2, L.R. 1/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 35 della presente legge.
3. Sostituite parole al comma 1 da art. 14, comma 9, L.R. 10/2003

Sezione VIII Procedimenti disciplinari

Art. 25

(Commissioni disciplinari)

1. E' istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. I compiti e le funzioni relativi all'erogazione delle sanzioni disciplinari in materia di esercizio dell'attivita' venatoria sono svolti dalla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.

2. La Commissione disciplinare di cui al comma 1 e' composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza. La Commissione disciplinare e' organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale e' istituita.

3. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore del Servizio regionale competente ha facolta' di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

4. E' istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale d'appello e' composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale. La Commissione regionale d'appello e' organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale e' istituita.

6. Le Commissioni regionali sono nominate dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente.

7. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale d'appello che ha facolta' di modificare anche "in pejus" il giudizio di primo grado.

8. I componenti della Commissione disciplinare di cui al comma 1 e quelli della Commissione regionale d'appello di cui al comma 4, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non piu' di una volta. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

9. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C.

10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 e' corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

11. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabiliti con regolamento.

Note:

1. Sostituito il comma 4 da art. 14, comma 10, L.R. 10/2003
2. Aggiunto il comma 6 bis da art. 14, comma 10, L.R. 10/2003
3. Aggiunto il comma 6 ter da art. 14, comma 10, L.R. 10/2003
4. Articolo sostituito da art. 6, comma 33, L.R. 1/2004
5. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 34, L.R. 1/2004
6. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 27, comma 2, L.R. 18/2004
7. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 27, comma 3, L.R. 18/2004

CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Sezione I Fruizione venatoria

Art. 26

(Tesserino regionale di caccia)

1. Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, e' necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validita'.

2. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli- Venezia Giulia e' un permesso rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale ed e' mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantita' di fauna prelevata giornalmente.

3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono:

a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza;

b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;

c) copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alla legislazione vigente;

d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27.

4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale deve essere restituito agli organismi competenti nei tempi e modi individuati dall'Amministrazione regionale.

Art. 27

(Tasse di concessione regionale)

1. E' istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli- Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 72, L.R. 4/2001

2. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 72, L.R. 4/2001

Art. 28

(Tipologie di fruizione venatoria)

1. La fruizione venatoria nel Friuli-Venezia Giulia e' consentita, nei limiti della presente legge, ai cacciatori:

- a) assegnati ad una delle Riserve di caccia;
- b) concessionari, consorziati di riserva privata o consorziale, legali rappresentanti, proprietari o conduttori associati dei fondi e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie;
- c) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 14, comma 11, L.R. 10/2003

Art. 29

(Cacciatori assegnati alle Riserve di caccia)

1. La domanda di assegnazione ad una Riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia deve essere presentata all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo di ogni anno da coloro che a tale data risultino:

- a) residenti in regione da almeno tre anni;
- b) in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza;
- c) aver sottoscritto un atto di impegno a versare la quota associativa stabilita dalla Riserva di caccia di assegnazione.

2. Per mantenere l'assegnazione ad una Riserva di caccia, ogni cacciatore deve:

- a) essere residente in Regione, ovvero, qualora non residente, essere gia' stato assegnato ad una Riserva di caccia e non essere iscritto ad alcun ambito territoriale di caccia;
- b) aver versato la quota associativa annuale entro i termini stabiliti o aver adempiuto alle eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della Riserva previste dallo statuto, in alternativa a quella economica;
- c) risultare in possesso del tesserino di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

3. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia e' consentito al massimo per cinque volte, previa domanda da presentarsi, decorsi cinque anni dall'ultima assegnazione, entro il 31 marzo, all'Amministrazione regionale.

4. Nell'assegnazione o nel trasferimento alle Riserve di caccia devono essere collocati prioritariamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni nel cui territorio sono comprese le Riserve stesse.

5. Nelle Riserve di caccia confinanti con i parchi o le riserve naturali regionali, salva la prioritarià di cui al comma 4, devono essere assegnati o trasferiti esclusivamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati al parco o riserva naturale.

6. Esaurite le procedure di cui ai commi 4 e 5, i posti non assegnati nella Riserva di caccia confinante con i parchi o le riserve naturali regionali possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo le direttive generali stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d).

7. La mancanza di uno dei requisiti previsti al comma 2, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 e negli altri casi espressamente previsti dalla presente legge, comporta la perdita dell'assegnazione alla Riserva di caccia.

8. Per gravi ed inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro, l'Amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella Riserva di assegnazione anche in assenza del requisito di cui al comma 2, lettera c), per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso i requisiti delle lettere b) dei commi 1 e 2.

Art. 30

(Cacciatori in aziende faunistico-venatorie)

1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie può essere esercitata esclusivamente dai concessionari, dai consorziati e dai titolari di permesso di caccia scritto rilasciato dal concessionario dell'azienda faunistico-venatoria.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare in possesso del tesserino regionale di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

3. L'elenco di coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie deve essere tenuto ed aggiornato in appositi registri.

Art. 31

(Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie)

1. Il cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o

piu' cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato.

2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 2, comma 15, L.R. 20/2001
2. Abrogate parole al comma 1 da art. 2, comma 15, L.R. 20/2001
3. Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 15, L.R. 20/2001
4. Sostituite parole al comma 1 da art. 14, comma 12, L.R. 10/2003

Art. 32

(Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile)

1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione vigente nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e regionale.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 14, comma 13, L.R. 10/2003

Art. 33

(Incompatibilità)

1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziati di Riserve private di caccia.

2. I cacciatori assegnati alle Riserve di caccia non possono essere invitati per più di cinque volte nella medesima Riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.

Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 14, comma 14, L.R. 10/2003
2. Sostituite parole al comma 2 da art. 14, comma 14, L.R. 10/2003

Art. 34

(Aspirante a Riserva di caccia)

1. E' considerato aspirante ad una Riserva di caccia il cacciatore che, in attesa della prima ammissione, risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, ed abbia presentato la domanda di ammissione per una Riserva ricadente nel comune di residenza e che non risulti essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di azienda faunistico-venatoria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla Riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedono da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statuari della Riserva di caccia a cio' deputati, e cacciare nei limiti dei piani di abbattimento e regolamentari adottati dalla Riserva stessa.

3. L'assegnazione annuale puo' essere rinnovata alle medesime condizioni di cui al comma 2 a seguito di valutazione favorevole degli organismi statuari della Riserva di caccia a cio' deputati.

4. Gli aspiranti possono esercitare l'attivita' venatoria nelle Riserve di caccia di temporanea assegnazione solo se accompagnati da uno o piu' cacciatori della Riserva espressamente designati dal Direttore della Riserva di caccia medesima.

5. Le valutazioni di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del punteggio di ammissione dell'aspirante cacciatore.

6. L'Amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statuari delle Riserve di caccia a cio' deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori nella Riserva di residenza, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea.

CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA

Art. 35

(Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi)

1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilita' civile dei Direttori di Riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'articolo 1 della legge regionale 15/1994, per la prevenzione e l'indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall'esercizio dell'attivita' venatoria all'agricoltura, nonche' per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di

bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993 e' istituito il "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province", alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.

2. L'entita' del Fondo di cui al comma 1 e' stabilita annualmente con la legge finanziaria.

3. Con regolamento da emanarsi entro il 30 aprile 2003 sono fissati i criteri di riparto del Fondo tra le Amministrazioni provinciali. Con apposito provvedimento la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per la concessione dei contributi finalizzati all'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, lettera h bis).

4. Per la responsabilita' civile concernente l'attivita' di rilevanza pubblica dei Direttori di Riserva e per i danni provocati dalla fauna, le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.

4 bis. Le domande, gia' presentate all'Amministrazione regionale a valere sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle Amministrazioni provinciali, competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

4 ter. Le domande di risarcimento danni gia' presentate all'Amministrazione regionale ai sensi del comma 1 e non ancora liquidate possono essere definite, a richiesta del danneggiato, con la procedura indennitaria.

Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 5, comma 3, L.R. 1/2003
2. Sostituito il comma 3 da art. 5, comma 4, L.R. 1/2003
3. Sostituito il comma 4 da art. 5, comma 5, L.R. 1/2003
4. Aggiunto il comma 4 bis da art. 5, comma 6, L.R. 1/2003
5. Sostituite parole al comma 1 da art. 14, comma 15, L.R. 10/2003
6. Aggiunto il comma 4 ter da art. 14, comma 15, L.R. 10/2003

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

1 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attivita' di presidenza.

1 ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente <<pro tempore>> del Distretto

venatorio per le spese concernenti l'attivita' di segreteria del Distretto stesso. Per l'erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 35.

1 quater. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente <<pro tempore>> del Distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento.

1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio gia' effettuate nell'anno 2004.

1 sexies. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente <<pro tempore>> del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall'Amministrazione regionale.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 11, comma 1, L.R. 13/2000
2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 2, comma 16, L.R. 20/2001
3. Aggiunto il comma 1 ter da art. 14, comma 16, L.R. 10/2003
4. Aggiunto il comma 1 quater da art. 27, comma 4, L.R. 18/2004
5. Aggiunto il comma 1 quinquies da art. 27, comma 4, L.R. 18/2004
6. Aggiunto il comma 1 sexies da art. 27, comma 4, L.R. 18/2004

Art. 37

(Controllo della fauna)

1. Su motivata e documentata richiesta, l'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'Istituto faunistico regionale e del Comitato faunistico- venatorio regionale, puo' autorizzare in ogni tempo ed a condizioni predeterminate e controllate la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

2. Per le specie individuate quali particolarmente protette, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa dall'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previa acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale.

3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

Note:

1. Sostituito il comma 3 da art. 14, comma 17, L.R. 10/2003

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I

Sanzioni

Art. 38

(Sanzioni disciplinari)

1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari consistono in:

a) censura scritta;

b) sospensione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;

c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;

d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria;

d bis) esclusione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare e l'esclusione, adottate in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comportano, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformita' a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia e' altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia.

4. Non puo' essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.

5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilita' di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 3 da art. 2, comma 17, L.R. 20/2001
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 18, comma 2, L.R. 13/2002
3. Sostituite parole al comma 3 da art. 18, comma 3, L.R. 13/2002

Art. 39

(Sanzioni amministrative non pecuniarie)

1. La mancata tenuta ed aggiornamento dei registri previsti dall'articolo 30, comma 3, nonché la mancata annotazione degli inviti fruibili giornalmente da parte delle aziende faunistico-venatorie, comporta la revoca della concessione.

2.

(ABROGATO)

3. La mancata annotazione anticipata sugli appositi registri degli inviti giornalieri comporta la destituzione del Direttore della Riserva di caccia.

4. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto all'articolo 33, il cacciatore decade dall'assegnazione alla Riserva di caccia di appartenenza.

5. Il cacciatore aspirante ad una Riserva di caccia decade dalla temporanea assegnazione qualora eserciti l'attività venatoria in violazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 4.

Note:

1. Abrogato il comma 2 da art. 14, comma 18, L.R. 10/2003

Sezione II Norme transitorie e finanziarie

Art. 40

(Norme transitorie)

1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori e' affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che puo' provvedere anche alla sospensione dell'attivita' venatoria nei territori interessati.

7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino domanda alla Regione almeno un anno prima della scadenza della regolare concessione in essere.

8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtu' del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

10. Al fine di garantire la necessaria continuita' degli interventi di settore, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti gia' in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.

10 bis. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti gia' in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.

11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. A fronte delle urgenti necessita' connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonche' in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalita' faunistica, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unita'; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.

12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.

13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.

15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.

15 bis. I cacciatori assegnati ad una Riserva di caccia che, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'assegnazione a detta Riserva di caccia e che successivamente siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato detti provvedimenti, potranno, previa domanda da presentarsi dall'1 al 31 marzo di ogni anno, essere riassegnati alla medesima Riserva di caccia anche in soprannumero a decorrere dalla successiva annata venatoria, a prescindere dalla relativa graduatoria. Contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti dovranno depositare presso l'Amministrazione regionale copia dell'atto da cui emerge detta estraneità ed esibire in originale il possesso dei documenti previsti per il rilascio del tesserino venatorio regionale.

16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

Note:

1. Aggiunto il comma 10 bis da art. 11, comma 4, L.R. 13/2000
2. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 31, L.R. 18/2000
3. Aggiunte parole al comma 10 da art. 7, comma 134, L.R. 4/2001
4. Sostituite parole al comma 10 da art. 7, comma 134, L.R. 4/2001
5. Aggiunte parole al comma 10 bis da art. 7, comma 135, L.R. 4/2001
6. Sostituite parole al comma 10 bis da art. 7, comma 135, L.R. 4/2001
7. Sostituite parole al comma 11 da art. 7, comma 134, L.R. 4/2001
8. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 72, L.R. 4/2001
9. Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 5, L.R. 20/2001
10. Sostituito il comma 7 da art. 14, comma 19, L.R. 10/2003
11. Aggiunto il comma 15 bis da art. 14, comma 19, L.R. 10/2003
12. Sostituito il comma 7 da art. 6, comma 35, L.R. 1/2004
13. Integrata la disciplina del comma 7 da art. 6, comma 36, L.R. 1/2004, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera dell' art. 27, comma 6, L.R. 18/2004
14. Interpretato il comma 6 da art. 27, comma 7, L.R. 18/2004

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma I, lettera g), le Province fanno fronte con i fondi ad esse trasferiti ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 3 dalla legge regionale 1/1993.

2. Gli oneri derivanti dal disposto degli articoli 22, comma 9, 23, comma 6, e 25, comma 6, fanno carico a decorrere dall'anno 2000 al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, sono accertate e rimosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni futuri. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, la denominazione del capitolo 952 e' modificata in << Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia >>.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma I, e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, << per memoria >>, a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 4258 (1.1.190.2.08.14), alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.9 - sezione VIII - con la denominazione << Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.

5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 36, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2000, al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, la cui denominazione viene di conseguenza cosi' modificata << Spese per corsi e convegni, per la predisposizione e diffusione di materiale didattico - divulgativo concernenti il patrimonio faunistico, per il concorso al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta, nonche' per il rimborso spese per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico >>.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, commi 10 e 11, fanno carico al capitolo 4259 (2.1.121.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2. - spese correnti - categoria 1.2 - sezione I - con la denominazione << Spese per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, nonche' per i relativi oneri riflessi del personale di cui all'articolo 40, commi 10 e 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati in relazione al disposto di cui al comma 8.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, comma 12, fanno carico al capitolo 4260 (2.1.142.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I - con la denominazione << Spese per la stipula di convenzioni con esperti nel settore faunistico e venatorio >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere di lire 100 milioni si provvede per la quota di lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 886 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati e per le restanti lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, in relazione al disposto di cui al comma 8.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f), la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001,

autorizzata a carico del capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, e' revocata e le eventuali somme iscritte per l'anno 1999 e non impegnate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono economia di bilancio.

Art. 42

(Norme finali)

01. Con regolamento possono essere disciplinati specifici aspetti applicativi della presente legge regionale.

1. La Giunta regionale e' autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento.

3. Il Consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvedera', entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attivita' di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Le competenze in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne sono trasferite all'Ente tutela pesca.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 4 da art. 11, comma 5, L.R. 13/2000
2. Aggiunto il da art. 14, comma 20, L.R. 10/2003

Art. 43

(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate, in particolare:

- a) la legge regionale 30 novembre 1965, n. 29;
- b) la legge regionale 10 maggio 1966, n. 5;
- c) la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29;
- d) la legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8;

- e) la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dell'articolo 10;
- g) gli articoli 1 e 5, l'articolo 8, primo comma, e l'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;
- h) l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 6, e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14;
- i) l'articolo 57, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988;
- l) la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
- m) gli articoli 1 e 3, l'articolo 4, commi 1 e 2 bis, l'articolo 5, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificati dalla legge regionale 24/1996;
- n) l'articolo 1, l'articolo 6, commi da 2 a 8, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 31 e 36 della legge regionale 24/1996;
- o) l'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

2. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' necessario il superamento di un esame da sostenere presso il Comitato provinciale della caccia, >> sono sostituite dalle parole << all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia, >>.

3. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << al suddetto Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << all'Amministrazione provinciale >>.

4. All'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 56/1986, le parole << Comitato regionale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico- venatorio regionale >>.

5. L'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 24/1996, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 4

1. Le Commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le Amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della Provincia.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, fra i quali almeno uno laureato in Scienze biologiche o in Scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per la validita' delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le Province con apposito provvedimento. >>.

6. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << Nelle zone di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei

cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che >>.

7. All'articolo 7, quinto comma, della legge regionale 56/1986, dopo le parole << Direttore di Riserva >> sono aggiunte le parole << per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente >>.

8. All'articolo 7, sesto comma, della legge regionale 56/1986, le parole << da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << in conformita' ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.

9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale 56/1986, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori competenti per territorio >>.

10. All'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.

11. All'articolo 9 della legge regionale 56/1986, il primo comma e' sostituito dal seguente:

<< Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. >>.

12. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14/1987, dopo la parola << vige >> sono abrogate le parole << , in forza della legge regionale 10 maggio 1966, n. 5, >>.

13. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, le parole << a cura del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, il quale rilascerà un attestato di frequenza >> sono sostituite dalle parole << ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.

14. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 14/1987, le parole << dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio, i quali ai fini dell'approvazione possono avvalersi anche dell'apporto degli Osservatori faunistici, di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46 >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori >>.

15. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1987, le parole << Comitato regionale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale >>.

16. All'articolo 6, comma 5, della legge regionale 14/1987, le parole << Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << Distretti venatori >>.

17.

(ABROGATO)

18. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole << l'Osservatorio faunistico competente per territorio >> sono sostituite dalle parole << l'Istituto faunistico regionale >>.

19. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29/1993, le parole << regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna >> sono sostituite dalle parole << faunistico-venatorio regionale >>.

20. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/1993, le parole << regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna >> sono sostituite dalle parole << faunistico-venatorio regionale >>.

21. All'articolo 8 della legge regionale 29/1993, le parole << regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna e gli Osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46 >> sono sostituite dalle parole << faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.

22. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Distretto venatorio >> e le parole << Osservatorio faunistico competente >> sono sostituite dalle parole << Istituto faunistico regionale >>.

23. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1993, le parole << al Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << all'Amministrazione provinciale >>.

24. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << del Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << dell'Amministrazione provinciale >>.

25. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/1993, dopo la parola << vigilanza >> e' aggiunta la parola << venatoria >> e le parole << Organo Gestore Riserve >> sono sostituite dalla parole << Amministrazione regionale >>.

26. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono abrogate.

27. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.

28. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio >> sono sostituite dalle parole << , sentito l'Istituto faunistico regionale >>.

29. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento regionale approvato con DPGR 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia >>.

30. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/1996, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori >>.

31. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << il Distretto venatorio competente >>.

32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, la parola << regionale >> e' sostituita dalla parola << provinciale >>.

33. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono sostituite dalle parole << le Province istituiscono e gestiscono >>.

34. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.

35. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio >> sono abrogate.

36. All'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << ovvero dei soci, >> sono aggiunte le parole << con priorit  ai residenti da almeno cinque anni, >>.

37. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16, le parole << per l'annata venatoria 1999- 2000 >> sono sostituite dalle parole << dall'annata venatoria 1999-2000 >>.

Note:

1. Comma 17 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cos  come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute all'articolo 40, hanno effetto dall'1 gennaio 2000.